

Corso Costituente n° 26 C.A.P. 00040 Codice Fiscale 01238260580 (PROVINCIA DI ROMA)

Centralino (06) 9428611 Fax (06) 9499164 Partita IVA 0097547141004

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO ED UTILIZZO DEI BOSCHI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.13 del 1 aprile 2015

CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Criteri e ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento si applica a tutti i boschi di proprietà del Comune di Rocca di Papa (denominati nel seguito "il Bosco"), costituiti prevalentemente da cedui di castagno sottoposti a periodiche utilizzazioni per la produzione di legname, e ne regola l'accesso, la fruizione e lo sviluppo.
 - 2. L'accesso al Bosco è liberamente consentito nei limiti posti dal presente regolamento.
- 3. Il regolamento integra, per quanto applicabili, le vigenti norme europee, nazionali e regionali che regolano la materia agroforestale.
- 4. Le norme del presente regolamento si applicano a tutto il territorio illustrato nella cartografia allegata al Piano di Assestamento dei Boschi comunali.
- 5. L'Ente che può rilasciare le eventuali deroghe previste dagli articoli successivi è il Comune di Rocca di Papa (denominato nel seguito "il Comune"), attraverso deliberazioni o determinazioni degli organi competenti.
- 6. Il Comune si avvale della collaborazione di tutti i frequentatori del Bosco che sono invitati a segnalare agli organi di vigilanza eventuali trasgressioni.

CAPO 2 DIRITTO DI USO CIVICO DI LEGNATICO

Art. 2 - Generalità

- 1. Il presente Capo disciplina l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico nei boschi comunali consistente nella raccolta di legna secca giacente a terra, dei residui delle operazioni di taglio, delle ramaglie, del frascame, nonché degli alberi secchi abbattuti dalle intemperie. Si intende per secco il legname a terra privo di qualsiasi legame con la ceppaia o le radici. Sono escluse dal presente Capo 2 le piante deperienti e/o rinsecchite ancora in piedi, le ceppaie secche e gli alberi e legname secchi abbattuti dolosamente, salva specifica autorizzazione comunale.
- 2. Il diritto di esercizio degli usi civici nella proprietà comunale spetta a tutti i cittadini residenti nel Comune di Rocca di Papa ed è libero, gratuito e consentito in qualsiasi periodo dell'anno, qualora esercitato mediante l'uso di soli attrezzi manuali (accetta, ronca e simili) e senza il transito di automezzi nel Bosco.
- 3. Il diritto della popolazione non potrà eccedere gli usi considerati essenziali e cioè quelli stabiliti dal Codice Civile (art. 1021); il diritto di legnatico è volto esclusivamente a soddisfare i bisogni del nucleo familiare, costituito da un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli effettivi, aventi la medesima dimora abituale. Il diritto viene esercitato, per conto di tutti i componenti del nucleo familiare, da uno o più componenti dello stesso (capofamiglia, di maggiore età, ecc.).
- 4. E' assolutamente vietato alienare o cedere a terzi i prodotti legnosi ricavati nell'esercizio dell'uso civico.
- 5. Per l'utilizzo di motoseghe e per il trasporto del legname con autovetture all'interno del Bosco è necessario munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali, anche ai sensi della L.R. n.29/1987.

Art. 3 – Autorizzazione all'esercizio di uso civico di legnatico

- 1. Tutti i residenti nel Comune di Rocca di Papa possono indicare, per esigenze del proprio nucleo familiare, porzioni boschive nelle quali raccogliere la legna secca giacente a terra mediante l'uso di motoseghe per le operazioni di taglio e con il transito di autovetture per l'asporto del legnatico.
- 2. I richiedenti devono far pervenire le proprie manifestazioni di interesse per l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico entro il 1 settembre antecedente l'inizio della stagione silvana. Le richieste presentate successivamente saranno ritenute valide per l'annualità successiva.
- 3. La richiesta deve essere inoltrata compilando l'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali ed indicando su una planimetria fornita dal Comune la porzione boschiva sulla quale si intende esercitare il diritto di uso civico di legnatico.
- 4. Le domande verranno esaminate da un'apposita Commissione composta da rappresentanti del Comune e da rappresentanti degli Enti preposti al controllo (Polizia Locale, Ente Parco, C.F.S., Carabinieri).
- 5. Entro il 15 ottobre di ogni anno, la Commissione, riscontrato l'effettivo diritto dei richiedenti, assegna la zona e i quantitativi di legname destinati alla raccolta della legna secca giacente a terra, compatibilmente con le reali disponibilità di legnatico e con le esigenze di conservazione del patrimonio boschivo, in considerazione del numero di utenti richiedenti.
- 6. Agli esiti della riunione della Commissione verrà stilato l'elenco degli aventi diritto all'esercizio del diritto di uso civico di legnatico, a titolo gratuito:
 - mediante uso di motoseghe;
 - con il transito di veicoli di categoria M (veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone) esclusivamente lungo sentieri forestali esistenti.
 - 8. Sarà presa in esame una sola istanza per ogni nucleo familiare.
- 9. L'elenco dei residenti autorizzati sarà pubblicato all'albo pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi e affissi sulla bacheca dell'albo pretorio comunale.
 - 10. L'autorizzazione ha validità dal 15 ottobre al 15 marzo.
- 11. I richiedenti aventi diritto di uso civico di legnatico dovranno ritirare l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione del suddetto elenco. Qualora non provvedano al ritiro nei tempi qui stabiliti verrà loro sospesa l'autorizzazione per due annualità.
- 12. Qualora l'intestatario dell'autorizzazione non intenda più usufruirne, deve, senza eccezione alcuna, darne comunicazione scritta agli uffici comunali.
 - 13. L'autorizzazione dovrà essere esibita a richiesta degli Enti di controllo.

Art. 4 – Modalità di esercizio di uso civico di legnatico

- 1. La raccolta di materiale legnoso dovrà essere eseguita nel pieno rispetto della normativa forestale vigente, nonché delle prescrizioni contenute nel Piano di Gestione e Assestamento Forestale comunale approvato e approvando.
- 2. In linea generale il quantitativo massimo di legname prelevabile giornalmente è fissato in tre quintali per nucleo familiare, fermo restando la necessità di rilasciare al suolo un congruo quantitativo di legna secca a terra per garantire le normali dinamiche ecologiche del Bosco.
- 3. L'esercizio di uso civico di legnatico è consentito esclusivamente nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e i primi due sabati del mese, salvo diverse disposizioni.
 - 4. I sentieri e gli accessi nel bosco devono essere sempre lasciati sgomberi.
- 5. È vietato raccogliere legna e rami secchi qualora comporti il danneggiamento di nidi o rifugi di fauna selvatica.
- 6. Qualora per raggiungere l'appezzamento boscato individuato dal richiedente occorra oltrepassare un varco chiuso da sbarra, gli operatori del Comando di Polizia Locale provvederanno ad apporre lucchetti provvisori ed a consegnare le relative chiavi per l'esercizio dell'uso civico ai

cittadini assegnatari. Alla fine delle operazioni di taglio, il lucchetto verrà ripristinato e l'assegnatario dovrà riconsegnare le chiavi al Comando di Polizia Locale.

- 7. Ai fini della tutela del suolo boschivo è vietato percorrere con automezzi i sentieri in giornate piovose o seguenti ad eventi piovosi importanti che hanno lasciato il suolo bagnato e fangoso.
- 8. Nel caso in cui, durante le operazioni di raccolta, risultassero danni alle piante circostanti, gli assegnatari dovranno pagare una penale pari al doppio del valore del danno cagionato.
- 9. E' fatto divieto agli assegnatari di commercializzare la legna ed i prodotti legnosi a qualsiasi titolo; qualora dovesse essere riscontrata una qualsiasi forma di commercializzazione del materiale legnoso concesso ad uso familiare, l'assegnatario e tutto il nucleo familiare non potranno accedere ad altre concessioni di legname per un periodo non inferiore a cinque anni.
- 10. Ferme restando le sanzioni amministrative, chiunque si impossessi di materiale legnoso nel bosco di proprietà del Comune di Rocca di Papa con modalità non contemplate nei precedenti articoli sarà deferito all'A.G. ai sensi del C.P. Il legnatico oggetto di contravvenzione al presente regolamento verrà assegnato, nell'immediatezza del fatto, a soggetti indigenti (sentito l'Ufficio Servizi Sociali del Comune) che provvederanno a propria cura e spese all'asporto dello stesso.
- 11. Il Comune per ragioni di interesse pubblico, compresa la tutela dell'ambiente boschivo, può procedere alla sostituzione della porzione boschiva assegnata o al ritiro in qualsiasi momento dell'autorizzazione a proprio insindacabile giudizio.
- 12. Resta inteso che l'Amministrazione comunale non è responsabile per danni a persone, animali e/o cose causati durante l'esercizio di uso civico di legnatico.
- 13. In casi di particolare gravità potrà essere valutata l'opportunità di derogare alle norme contenute nel presente Capo.
- 14. L'inosservanza alle presenti disposizioni o a quelle previste dalla normativa di settore, oltre alla sanzione pecuniaria comminata ai sensi dell'art. 29 del presente regolamento, darà luogo all'immediata revoca della autorizzazione all'uso civico di legnatico per la durata di tre anni. Nel caso di recidiva nella violazione, il periodo sarà prolungato a cinque anni.

CAPO 3 TUTELA DEL BOSCO

Art. 5 - Criteri di comportamento

- 1. Al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale del Bosco, l'uso deve avvenire nel rispetto del Bosco stesso e dei manufatti su di esso insistenti (Casali, Reperti archeologici, arredi aree sosta, sbarre/cancelli, cartelli e capannini informativi), garantendo nel contempo la sicurezza ed il benessere degli utilizzatori.
- 2. L'accesso al Bosco è vietato da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, salvo espressa comunicazione scritta al Comune.
- 3. Ognuno è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da minori o da inabili a lui affidati e da animali o cose di cui abbia la custodia.

Art. 6 – Aree escluse dall'uso pubblico

1. Il Comune si riserva di individuare zone a protezione integrale escludendone l'uso pubblico. E' fatta salva, in ogni caso, la possibilità, da parte del Comune, di chiudere l'accesso di alcune aree, con provvedimento motivato, per il raggiungimento dei fini istituzionali e gestionali.

Art. 7 - Limitazioni temporanee all'uso

1. Il Comune può stabilire la chiusura temporanea di aree per la manutenzione o per motivi di sicurezza; può, inoltre, impedire o limitare temporaneamente l'accesso del pubblico ad aree specifiche, indicate da appositi cartelli, per tutelare aspetti particolari della vegetazione, per l'insediamento e la riproduzione della fauna.

Art. 8 – Tutela dei manufatti

- 1. Nell'intento di mantenere in buono stato le strutture presenti all'interno del Bosco comunale, è vietato:
 - manomettere, imbrattare o danneggiare le proprietà pubbliche ed in particolare la segnaletica, le sbarre, gli elementi di arredo, i reperti archeologici, i casali ed i manufatti in genere;
 - raccogliere, asportare e danneggiare i reperti archeologici e paleontologici;
 - percorrere o sostare sulla Via Sacra con veicoli a motore, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze di Polizia Locale, di Stato e Guardiaparco;
 - percorrere la Via Sacra con biciclette, salvo quanto previsto nel successivo articolo 23.

Art. 9 - Abbandono di rifiuti

1. Ai sensi della vigente normativa in materia ambientale, su tutta l'area del Bosco è vietato abbandonare o depositare rifiuti.

Art. 10 - Raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco

- 1. Ai sensi della Legge Regionale 5 agosto 1998 n.32, la raccolta dei funghi è subordinata al possesso di un apposito tesserino regionale di autorizzazione, di durata quinquennale, rilasciato dagli uffici competenti (ex Provincia di Roma), previa la frequentazione di un corso di formazione micologica. Il tesserino è personale e non cedibile.
- 2. Su richiesta degli organi preposti alla vigilanza i raccoglitori dovranno esibire sia il tesserino sia la ricevuta di versamento del contributo annuale.
- 3. La raccolta dei funghi è consentita esclusivamente nei giorni di martedì, venerdì, sabato e domenica, salvo diverse disposizioni di organi sovracomunali.
- 4. La raccolta giornaliera procapite di funghi è determinata complessivamente in 3 chilogrammi, salvo che tale limite sia superato da un solo esemplare o da un unico cespo di funghi concresciuti.
- 5. Al fine di impedire la raccolta di esemplari fungini immaturi o troppo piccoli sono stabilite le seguenti dimensioni minime del diametro del carpoforo:

Amanita caesarea (ovulo buono) cm.4;

Boletus edulis e relativo gruppo (porcino) cm.4;

Clitocybe geotropa (agarico geotropo) cm.4;

Macrolepiota procera e simili (mazza di tambuto) cm.5;

Agaricus campestris (prataiolo) cm. 4;

Russula virescens (verdone) cm. 4.

Per tutte le altre specie la dimensione minima è determinata in cm.3.

- 6. E' fatto obbligo ai raccoglitori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riporli e trasportarli in contenitori areati idonei a favorire la dispersione delle spore durante il trasporto.
 - 7. E' vietato:
 - utilizzare rastrelli o altri mezzi che possano danneggiare il terreno o l'apparato radicale della vegetazione;

- calpestare, danneggiare e distruggere la flora fungina anche delle specie non commestibili;
- utilizzare contenitori di plastica per il trasporto dei funghi e degli altri prodotti del sottobosco.
- 8. Per gli altri prodotti del sottobosco è consentita la raccolta giornaliera entro i seguenti limiti per persona:

asparagi selvatici Kg. 1,000; corbezzoli Kg. 2,000; fragole Kg. 1,000.

9. Per quanto non espressamente specificato nel presente Regolamento in merito alla raccolta dei funghi e dei prodotti del sottobosco, si rimanda a quanto previsto dalla Legge Regionale n.32/1998.

Art. 11 – Tutela della flora

- 1. Per quanto concerne la tutela della flora, vale quanto previsto dall'art. 11, comma 3, lettera a) della L. 394/1991 e dal comma 4 della medesima legge, così come recepito dall'art. 8, comma 3, lettera a) della L.R. 29/1997.
- 2. In particolare, vale quanto previsto dal Regolamento del Piano del Parco dei Castelli Romani adottato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 23/2009, il quale prevede, all'art. 15:
 - a) è vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione di tutte le specie vegetali della flora spontanea;
 - b) il divieto di raccolta vale, riguardo ai vegetali, anche per le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) e per quelle epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché per porzioni o individui interi di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni e funghi spontanei, epigei ed ipogei;
 - c) la raccolta di modiche quantità di esemplari della flora spontanea è consentita, previo nulla osta rilasciato dell'Ente Parco, ai soli residenti nei Comuni ricadenti nel territorio del Parco e solo per le attività artigianali locali, l'uso familiare e gli usi tradizionali tipici dei Castelli Romani. Sono comunque escluse dalla raccolta le specie erbacee ed arbustive di cui alla L.R. 61/74 e tutte le altre specie vegetali individuate dall'Ente come suscettibili di speciale tutela:
 - d) le deroghe ai divieti di cui ai precedenti punti sono ammesse per:
 - fini didattici e di ricerca scientifica;
 - attività di raccolta di funghi e prodotti del sottobosco di cui al precedente articolo;
 - la raccolta di modiche quantità di esemplari della flora spontanea, previo nulla osta rilasciato dell'Ente Parco, ai soli residenti nei comuni ricadenti nel territorio del Parco e solo per le attività artigianali locali, l'uso familiare e gli usi tradizionali tipici dei Castelli Romani. Sono comunque escluse dalla raccolta le specie erbacee ed arbustive di cui alla L.R. 61/74 e tutte le altre specie vegetali individuate dall'Ente come suscettibili di speciale tutela;
 - la raccolta di esemplari della flora spontanea per la realizzazione di opere di ingegneria naturalistica, previo nulla osta rilasciato dell'Ente Parco;
 - e) i divieti di cui al precedente punto b, non valgono nel caso degli interventi agro-silvopastorali autorizzati; degli interventi di restauro del paesaggio e di sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi; degli interventi di ordinaria manutenzione dei margini stradali e delle linee elettriche.
 - 3. E' vietato altresì:
 - il taglio e l'asporto di piante e arbusti, fatti salvi gli interventi di taglio colturale dei boschi cedui aggiudicati dal Comune a ditte specializzate (regolamentati ai sensi della vigente normativa);
 - danneggiare l'apparato radicale dei fusti e la chioma delle piante;

- estirpare piante;
- imbrattare con vernici gli alberi (fatte salve le marcature relative ai tagli periodici e la segnaletica ufficiale dei sentieri);
- raccogliere e asportare lettiera e terriccio;
- utilizzare rastrelli o altri mezzi che possano danneggiare l'apparato radicale della vegetazione;
- affiggere sui tronchi degli alberi e sugli arbusti materiale di qualsiasi genere (volantini, manifesti, ecc.);
- mettere a dimora piante senza il preventivo nulla osta dell'Ente Parco e autorizzazione comunale;
- infiggere nel terreno sostegni o montanti senza la preventiva autorizzazione comunale;
- effettuare scavi di qualsiasi tipo ad eccezione dei lavori autorizzati e programmati dal Comune;
- appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
- costruire piattaforme, capanne o simili sugli alberi, appendere corde, tendere cavi, inchiodare tavole o altro ai tronchi, salvo specifica autorizzazione da parte del Comune.

Art. 12 – Alberi di pregio

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune effettuerà nel proprio territorio la ricognizione di tutti gli alberi che per longevità, maestosità e valore storico o estetico meritano la qualifica di "albero di pregio". L'elenco degli alberi così individuati sarà allegato al presente regolamento e ne farà parte integrante. Gli alberi particolari individuati saranno evidenziati in loco con apposita cartellonistica e sottoposti a particolare tutela.

Art. 13 – Protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio

- 1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale ai sensi della Legge n.157 del 11.02.1992. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela del presente regolamento le specie di qualsivoglia animale di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel Bosco.
 - 2. E' vietato:
 - disturbare, molestare, ferire o catturare uccidere la fauna selvatica,;
 - prelevare o distruggere uova, nidi e piccoli nati;
 - appropriarsi o seppellire animali;
 - introdurre specie animali (comprese le api) senza la preventiva autorizzazione del Comune;
 - abbandonare animali:
 - installare reti, trappole, tagliole, esche e bocconi avvelenati, lacci, archetti, balestre, gabbie trappola.
 - l'esercizio venatorio ai sensi della lett. b) comma 1 art.21 della Legge n.157/1992.
- 3. È considerato esercizio venatorio anche l'accesso nel bosco con fucile per uso di caccia o il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo (compreso l'arco, il falco e i richiami vivi) o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.
- 4. E' sempre vietato introdurre esemplari appartenenti a specie estranee alla fauna autoctona ed effettuare ripopolamenti di specie autoctone, ad esclusione di quanto previsto da progetti ed attività a scopo scientifico e di conservazione promossi dall'Ente Parco.
- 5. Il Comune si riserva di promuovere iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione promuovendo iniziative di

sensibilizzazione anche avvalendosi della collaborazione di Associazioni di Protezione Ambientale, Enti e prevedere interventi atti ad agevolare la sosta e la riproduzione.

6. E' vietato prelevare esemplari neonati o comunque immaturi della fauna selvatica, al fine di evitare di interrompere irreparabilmente le cure parentali e, così, di causarne la morte o la dipendenza dall'uomo.

Art. 14 - Conduzione dei cani

- 1. Tutti i cani devono essere condotti al guinzaglio con l'obbligo del proprietario di portare con sé una museruola da far indossare all'animale in caso si evidenzi un pericolo per l'incolumità pubblica o privata. I cani trovati a vagare incustoditi saranno catturati e ricoverati nelle apposite strutture convenzionate con il Comune, con esecuzione in danno. In caso di smarrimento di cani, il proprietario deve darne tempestiva comunicazione al Comune.
- 2. Gli Agenti di Polizia possono, qualora si ravvisi un pericolo per l'incolumità dei frequentatori, disporre l'immediato allontanamento di cani ovvero ordinare ai proprietari l'uso congiunto della museruola e del guinzaglio.

Art. 15 – Pascolo e transito di mandrie

1. E' vietato il pascolo di mandrie di ovini, bovini, caprini ed equini, salva specifica autorizzazione del Comune.

Art. 16 - Fuochi e tutela antincendio

- 1. E' sempre vietato accendere fuochi nel Bosco e nelle aree poste a meno di 200 metri da esso.
- 2. E' consentito, dal 15 ottobre al 1 giugno, esclusivamente l'abbruciamento di materiale organico di risulta di attività agricole e forestali.
- 3. Durante il periodo di rischio di incendio boschivo, generalmente compreso dal 15 giugno al 30 settembre, l'utilizzo di fuochi d'artificio è consentito a distanze superiori a 1 chilometro dal Bosco.
- 4. E' vietato in ogni caso porre in essere qualsivoglia azione contraria all'approvando Piano Antincendio Boschivo che sarà parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
- 5. I visitatori del bosco sono tenuti a segnalare agli organi competenti (Polizia Locale, Corpo Forestale dello Stato, Ente Parco dei Castelli Romani), ogni principio di incendio, la presenza di fiamme, fumi e/o residui di ceneri anche se apparentemente spenti; a segnalare altresì frammenti di vetro, bottiglie o altro materiale che potrebbe innescare incendi.

Art. 17 – Disturbo della quiete e dell'habitat naturale

- 1. Non sono consentite attività rumorose che per la loro intensità o durata disturbino la quiete dei luoghi. E' fatto divieto di gridare e schiamazzare.
- 2. L'uso di apparecchi radiotelevisivi, di strumenti musicali amplificati e di altre fonti di rumore o sonore o luminose deve avvenire in modo da non arrecare disturbo alla quiete del luogo, agli animali ed agli altri frequentatori. Deroghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate dal Comune.

CAPO 4 ATTIVITA' CONSENTITE O VIETATE

Art. 18 - Giochi ed attività sportive

- 1. Non sono consentiti tutti i giochi e le attività rischiose per l'incolumità dei frequentatori o che provochino pericolo di danno alle proprietà pubbliche e private e all'ambiente.
 - 2. In particolare è vietato:
 - il tiro con l'arco, la balestra, la fionda, il giavellotto, il boomerang e ogni altro mezzo di tiro potenzialmente pericoloso, salvo in aree appositamente dedicate e all'uopo autorizzate dal Comune, previo nulla osta dell'Ente Parco;
 - l'uso di modelli a motore;
 - portare nel bosco, lanciare, o depositare corpi incendiari, esplosivi o simili;
 - il lancio dei sassi o di altri corpi potenzialmente contundenti;
 - giochi di guerra simulata;
 - effettuare scavi di qualsiasi tipo e/o apporre manufatti tipo passerelle o ostacoli in genere, ad eccezione di lavori autorizzati e programmati dal Comune;
 - percorrere con biciclette sentieri non riportati nella cartografia allegata al Piano di Assestamento dei boschi comunali.
- 3. Sono inoltre vietate, salvo casi eccezionali comunque da sottoporsi a nulla osta preventivo dell'Ente Parco, le attività quali down hill, freeride, four cross, 4x, enduro, dual, trial, dirty jumping, BMX, e similari, nonché il transito nel Bosco con biciclette adattate per la pratica degli sport sopra citati.
- 4. Le attività di pratica sportiva in forma organizzata e di gruppo devono essere espressamente autorizzate dal Comune previo nulla osta dell'Ente Parco, ai sensi del successivo articolo 23, e saranno consentiti solo in luoghi che il Comune si riserva di indicare, allo scopo di non arrecare disturbo o pericolo agli altri frequentatori.

Art. 19 – Attività economiche

1. Non sono consentite la vendita ambulante o stanziale di qualsiasi prodotto. Il Comune può rilasciare deroghe.

Art. 20 - Pubblicità e segnaletica

- 1. E' vietato apporre, anche temporaneamente, cartelli o altri mezzi di pubblicità di qualunque tipo.
- 2. Il Comune è l'unico soggetto abilitato ad apporre segnaletica all'interno del Bosco o a rilasciare permessi in tal senso in funzione di specifiche manifestazioni.

Art. 21 - Attività fotografica e cinematografica

- 1. L'attività fotografica e le riprese di filmati a livello amatoriale e di studio sono consentite.
- 2. Le attività fotografiche e le riprese di filmati per scopi commerciali, pubblicitari e cinematografici devono essere autorizzate dal Comune, previo rilascio del nulla osta dell'Ente Parco.
- 3. La richiesta di autorizzazione dovrà pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data stabilita per le attività in parola, corredata dalla descrizione di ciò che si intende svolgere (tipologia, luogo, data, durata, numero di persone coinvolte, numero e tipo di automezzi/strumenti/strutture impiegati), con espressa dichiarazione di responsabilità del richiedente per eventuali danni a terzi. La richiesta di autorizzazione deve essere corredata da un bollettino di pagamento dei diritti di istruttoria, segreteria e spese di procedimento pari a € 40,00.

Art. 22 - Occupazione di suolo pubblico

1. E' vietata l'occupazione anche temporanea di terreni all'interno del Bosco comunale senza autorizzazione del Comune.

Art. 23 - Manifestazioni

- 1. Ferma restando la liceità delle passeggiate/gite organizzate in via estemporanea, all'interno del Bosco è consentito lo svolgimento di manifestazioni pubbliche (quelle per le quali sono previste forme di pubblicità via web o altri strumenti di informazione pubblica) a carattere ambientale, culturale e/o sportivo, ad esclusione di quelle di tipo motoristico o ciclomotoristico.
- 2. Il Comune si riserva di utilizzare in via prioritaria il Bosco per proprie iniziative, attività, eventi e manifestazioni.
- 3. Ai fini della salvaguardia del patrimonio boschivo, l'organizzazione, qualora pubblica come sopra specificato, di visite guidate, eventi culturali, sportivi e ludici da parte di soggetti diversi dal Comune di Rocca di Papa (Enti pubblici, Associazioni con o senza scopo di lucro, soggetti privati, soggetti economici, Società, Comitati) deve essere preventivamente autorizzata dal Comune medesimo soltanto qualora le manifestazioni prevedano il coinvolgimento di un numero di partecipanti superiore a trenta.
- 4. Le associazioni senza scopo di lucro, che hanno la propria sede nel Comune, hanno priorità nell'utilizzo del Bosco.
- 5. La richiesta di manifestazioni pubbliche dovrà pervenire al Comune almeno novanta giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell'iniziativa e riportare una dettagliata descrizione del programma, delle attività che si intende svolgere e relative finalità, con espressa dichiarazione del richiedente di essere responsabile di eventuali danni a terzi durante lo svolgimento della manifestazione o durante il suo allestimento o disallestimento. La richiesta dovrà essere corredata dal nulla osta dell'Ente Parco, nonché di copia del versamento di diritti di istruttoria, segreteria e spese di procedimento, pari a € 50,00, oltre all'impegno scritto di integrare i suddetti diritti nei casi in cui sia prevista una quota di iscrizione per i partecipanti proporzionalmente ad una quota per singolo partecipante, pari ad € 0,50 cadauno, da saldare prima del ritiro della cauzione (di cui al successivo comma 12 del presente articolo) abilitando l'Ente, in caso di mancato pagamento entro sette giorni dalla avvenuta manifestazione, a trattenere direttamente la corrispondente quota dalla cauzione che verrà, pertanto, restituita al netto della trattenuta afferente il numero dei partecipanti. Qualora l'organizzatore non dovesse comunicare il numero esatto dei partecipanti alla manifestazione entro cinque giorni dal termine della stessa verrà applicata una quota aggiuntiva di € 500,00.
- 6. In caso di installazione di strutture movibili, dovrà essere presentata una relazione descrittiva completa di planimetria e descrizione dell'uso cui saranno destinate le strutture. L'installazione di strutture, tipo gazebi deve intendersi con solo appoggio al suolo e relativi contrappesi con elementi non ancorati.
- 7. L'ufficio comunale preposto, esaminata la documentazione, valuterà la congruità delle attività e si riserva di emanare prescrizioni specifiche in funzione della natura delle manifestazioni allo scopo di evitare danni all'ambiente boschivo.
- 8. Per manifestazioni che prevedano l'afflusso di molte persone, il Comune può richiedere di potenziare i servizi mediante il posizionamento di un adeguato numero di cestini-rifiuti e di bagni chimici.
- 9. Non verranno rilasciate autorizzazioni per manifestazioni ritenute dall'ufficio preposto incompatibili con l'ambiente naturale del Bosco.
- 10. Nell'ambito delle manifestazioni organizzate potrà essere consentito il transito di veicoli a motore ed eventuali deroghe, motivate, al presente regolamento.

- 11. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo, a carico del titolare della medesima, di agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata al fine di prevenire qualsiasi danno all'ambiente.
- 12. A garanzia degli obblighi assunti (ripristino dello stato dei luoghi e pulizia dell'area) il titolare dell'autorizzazione dovrà costituire un deposito cauzionale infruttifero mediante assegno circolare. L'ammontare di tale deposito è determinato di volta in volta in relazione alla tipologia e durata della manifestazione, nonché al presumibile afflusso di partecipanti, allo scopo di tutelare il patrimonio boschivo dai danni che potrebbero verificarsi. In linea generale viene fissato un deposito da $\in 200,00$ a $\in 800,00$.
- 13. La cauzione dovrà essere consegnata all'ufficio competente all'atto del ritiro dell'autorizzazione. La somma versata a titolo di cauzione sarà restituita non prima di dieci giorni dal termine della manifestazione, previa verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ed esame degli eventuali danni arrecati.
- 14. In caso di accertamento di violazione amministrativa al presente regolamento che abbia determinato un danno al Bosco, la cauzione verrà incamerata. Al titolare dell'autorizzazione sarà comunque imposto il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese sotto la direzione e sorveglianza dell'ufficio comunale competente.
- 15. L'autorizzazione del Comune non sostituisce pareri, visti, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati da parte di altre autorità competenti che siano obbligatori ai sensi di vigenti disposizioni normative o regolamentari. La mancata acquisizione e/o rispetto di ogni altro parere richiesto dalle norme vigenti in funzione della natura della manifestazione resta nella esclusiva ed integrale responsabilità del soggetto cui l'autorizzazione è rilasciata.
- 16. Il materiale pubblicitario ed informativo connesso all'evento dovrà riportare il logo del Comune e le diciture richieste al momento dell'autorizzazione.
- 17. Lo svolgimento delle manifestazioni è sottoposto all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:
 - è vietata ogni manomissione di elementi esistenti (alberi, manto erboso, terreno, arredo) compiuta dall'intestatario dell'autorizzazione o comunque riconducibili alla manifestazione/attività da esso svolta nel Bosco;
 - è espressamente vietato scavare buche nel terreno e /o infiggervi qualsivoglia punta od elemento, anche di modeste dimensioni, salvo espressa autorizzazione del Comune;
 - sono vietati rumori molesti;
 - al termine della manifestazione l'area deve essere restituita nello stato primitivo di conservazione e di pulizia ed i rifiuti di qualsiasi genere dovranno essere differenziati secondo la loro natura, inseriti nelle apposite buste e depositati secondo le indicazioni riportate nell'autorizzazione.
- 18. Tutte le iniziative organizzate da privati non potranno in alcun modo escludere od ostacolare l'utilizzo del Bosco ad altri cittadini.
- 19. L'autorizzazione rilasciata dal Comune dovrà essere esibita, a richiesta, agli addetti appartenenti agli organi preposti al controllo e alla sorveglianza.
- 20. Il titolare dell'autorizzazione, che si sia reso responsabile di gravi inadempimenti, non potrà ottenere il rilascio di altra autorizzazione per manifestazioni varie per un periodo di almeno 36 mesi successivi al fatto accertato.
 - 21. E' sempre vietato lo svolgimento di manifestazioni quali "rave party" e similari.

Art. 24 – Campeggio

1. Ai sensi della L.R. 29/1997 è vietato allestire campeggi o attendamenti nel Bosco al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate, salvo per campeggi scout e

simili(secondo quanto previsto dalla L.R. 25/2009) espressamente autorizzati dal Comun, previo nulla osta dell'Ente Parco.

Art. 25 – Convenzioni ed accordi

1. Per il raggiungimento dei fini istituzionali e per la gestione del Bosco, il Comune si riserva di stipulare apposite convenzioni con soggetti, pubblici o privati, che manifestino un interesse rispetto al Bosco. Le convenzioni indicheranno espressamente le forme, le modalità e le condizioni di utilizzazione e di gestione dello stesso.

CAPO 5 USO DELLA VIABILITA' FORESTALE

Art. 26 - Transito di veicoli a motore

All'interno del Bosco è vietata la circolazione fuoristrada con veicoli a motore ai sensi della Legge Regionale n.29/1987 e n.29/1997. L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati sono consentiti esclusivamente lungo i sentieri individuati nella cartografia allegata al Piano di Assestamento dei boschi comunali.

- 1. Sono esclusi dal divieto:
 - i mezzi di soccorso, vigilanza ed antincendio;
 - i mezzi specificatamente autorizzati dal Comune per lo svolgimento di compiti di istituto;
 - i mezzi di supporto all'esecuzione dei tagli colturali del Bosco, preventivamente autorizzati all'atto della consegna del soprassuolo boschivo;
 - i veicoli a supporto di manifestazioni autorizzate dal Comune;
 - i mezzi di proprietari o conduttori per raggiungere i propri fondi;
 - le biciclette elettriche o a pedalata assistita;
 - i mezzi muniti di apposita autorizzazione comunale.
- 3. I conducenti hanno l'obbligo di percorrere esclusivamente i sentieri esistenti con il massimo rispetto dell'ambiente e dei visitatori, osservando le seguenti prescrizioni:
 - non deve essere superato il limite di velocità di 10 Km/h;
 - gli automezzi devono dare la precedenza ai pedoni e ai ciclisti.
- 4. Chiunque, autorizzato dal Comune, acceda al Bosco da uno degli accessi chiusi da sbarra, è tenuto a richiudere lo sbarramento.
- 5. E' vietato duplicare o consegnare le chiavi degli sbarramenti degli accessi al Bosco a persone diverse da quelle specificate nell'autorizzazione comunale.
 - 6. Il Comune si riserva in qualsivoglia momento di cambiare le chiavi delle sbarre.

Art. 27 - Circolazione a cavallo e con biciclette

Per evitare danni alla vegetazione e al suolo è consentito la circolazione di specie equine e biciclette, esclusivamente lungo i sentieri esistenti. E' espressamente vietato percorrere sentieri non riportati nella cartografia allegata al Piano di Assestamento dei boschi comunali.

1. E' comunque fatto obbligo ai conducenti di non creare situazioni di pericolo ovvero provocare danni all'ambiente: sono assolutamente vietate le andature veloci e tutte quelle che possano rimuovere lo strato superficiale del suolo.

2. In condizioni di terreno bagnato e fangoso a seguito di piogge intense e prolungate, è espressamente vietato il transito nel Bosco con cavalli e biciclette, nell'intento di evitare alterazioni dei sentieri, nonché garantire adeguate condizioni di sicurezza dei fruitori.

CAPO 6 VIGILANZA E SANZIONI

Art. 28 – Vigilanza

1. Il controllo e la sorveglianza in ordine alle norme del presente regolamento spettano al personale preposto appartenente alla Polizia Locale, al Corpo Forestale dello Stato, all'Ente Parco dei Castelli Romani, all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Provinciale, nonché al personale di vigilanza all'uopo autorizzato dal Comune.

Art. 29 – Sanzioni

- 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia forestale, per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
 - ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, chiunque violi una delle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 14, 17, 19, 22, 24 del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 400,00;
 - ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, chiunque violi una delle disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 8, 11,13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 27 del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 500,00;
 - ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n.205/2010, chiunque violi una delle disposizioni contenute nell'articolo 9 del presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio;
 - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 32/1998, chiunque violi una delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 309,87;
 - ai sensi dell'art. 10 della L. n. 353/2000, chiunque violi una delle disposizioni contenute nell'articolo 16 del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,91 a Euro 10.329,14;
 - ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 29/1987, chiunque violi una delle disposizioni contenute nell'articolo 26 del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 51,65 a Euro 258,23;
- 2. Per le sanzioni previste dal presente regolamento si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981 n. 689.
- 3. Trovano applicazione, altresì, le norme vigenti sul diritto al risarcimento dell'eventuale danno ambientale.
- 4. Gli agenti addetti al controllo dovranno redigere verbali contenenti, quando possibile, elementi per la quantificazione dei danni ambientali/patrimoniali.
- 5. Fatte salve le sanzioni previste dal Codice Penale e Civile, in caso di danneggiamento le spese per il ripristino e il risarcimento è a carico di chi ha commesso il fatto (art. 2043 del Codice Civile).

- 6. Il legname/funghi/flora/fauna selvatica/animali da reddito/veicoli/attrezzature varie costituenti oggetto di infrazione saranno confiscati.
- 7. Gli agenti di vigilanza hanno la potestà di allontanare il trasgressore dal luogo in cui si è verificata la trasgressione.

CAPO 7 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 - Responsabilità

1. L'Amministrazione comunale non è responsabile per danni a persone e/o cose causati durante la fruizione del Bosco.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 32 - Riutilizzo degli introiti

1. Gli importi derivanti dalle sanzioni applicate per inottemperanza alle presenti disposizioni e verranno incassati in apposito capitolo di bilancio e riutilizzati per interventi di gestione del Bosco.

Art. 33 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA NAZIONALE

R.D.L. n. 3267 del 30/12/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"

Legge n. 776 del 24 dicembre 1985 "Nuove disposizioni sul Club Alpino Italiano"

Legge n. 394 del 6.12.1991 "Legge quadro sulle aree protette"

Legge n.157 del 11.02.1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Legge n.353 del 21.11.2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi"

- D. Lgs. n.227 del 18.05.2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale a norma dell'art. 7 della L. n.57 del 5.03.2001"
- D. Lgs. n.386 del 10.11.2003 "Attuazione della direttiva 199/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"
- D. Lgs. n.42 del 22.01.2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio"
- D. Lgs. n.157 del 24.03.2006 "Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. n.42 del 22.01.2004"

NORMATIVA REGIONALE

- L.R. n.61 del 19.09.1974 "Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea"
- L.R. 2 del 13.01.1984 "Istituzione del Parco Regionale dei Castelli Romani"
- L.R. n.29 del 30.03.1987 "Disciplina della circolazione fuoristrada dei veicoli a motore"
- L.R. n.29 del 6.10.1997 "Norme in materia di aree naturali protette regionali"
- L.R. n.24 del 6.07.1998 "Pianificazione Paesistica e Tutela dei beni e delle Aree sottoposti a vincolo paesaggistico". Il PTPR è stato adottato con Deliberazioni della Giunta regionale n.556 del 25.07.2007 e n.1025 del 21.12.2007"
- L.R. n. 32 del 5.08.1998 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei e di altri prodotti del sottobosco".
- L.R. 39 del 28/10/2002 "Norme in materia di gestione delle Risorse Forestali"

Regolamento Regionale n. 7/2005 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della Legge Regionale n. 39/2002"

Regolamento Regionale n.3 del 26.04.2006 "Modifiche al regolamento regionale 18.04.2005 n.7"

Regolamento Regionale n.1 del 23.02.2010 "Modifiche al regolamento regionale 18.04.2005 n.7"